



PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 4 - COMPONENTE 2
INVESTIMENTO (ID) 1.4

Affidamento fornitura di fibra ottica, apparati trasmissivi di linea e relativi servizi di housing, manutenzione e assistenza specialistica per l'estensione della rete in fibra nella regione Abruzzo

SCHEMA DI CONTRATTO

CONSORTIUM GARR
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
CIG n. _____ e CUP n. _____

TRA

CONSORTIUM GARR, in seguito indicato come “GARR”, con sede legale in Roma, Via dei Tizii n. 6, fiscale 97284570583 e Partita IVA 07577141000, nella persona del suo Presidente pro tempore, Prof. Maurizio TIRA nato a Cremona, il 9 luglio 1961, Codice Fiscale TRIMRZ61L09D150P, domiciliato per la carica presso la sede legale del GARR, in qualità di Legale Rappresentante, da una parte

E

la Società in seguito indicata come “IMPRESA” o “Fornitore”, con sede legale in (.....), Via n., Partita I.V.A. e Codice Fiscale n., nella persona del Sig., nato a (.....), il, Codice Fiscale, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, in qualità di Legale Rappresentante, dall'altra parte

PREMESSO CHE

- il Consortium GARR è titolare di un'autorizzazione generale del Ministero dello Sviluppo Economico rilasciata ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D. Lgs 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimato, a far data dal 1° gennaio 2011 ad operare come gestore di una rete pubblica;
- il Consortium GARR è un affiliato Spoke del Progetto ICSC “National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing” (codice identificativo CN00000013) ammesso al finanziamento del MUR, con Decreto Direttoriale n.1031 del 17/06/2022, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al Progetto ICSC è: G86F22000180001;
- l'IMPRESA, a seguito dell'esperimento della procedura di gara sopra indicata, è risultata aggiudicataria come da delibera di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione n. xxx del xxxxxxxxxxxx;
- è proprietaria di una rete costituita da Fibre Ottiche o Cavi Ottici (come meglio definiti nel seguito) ed intende concedere al Consortium GARR diritti reali d'uso esclusivo su fibre ottiche secondo i termini e le condizioni previste dal presente Contratto (di seguito “il Contratto”);
- l'IMPRESA risulta in regola con i requisiti previsti agli artt. 94 e 95 D.lgs.36/2023 ed ha presentato quanto previsto per la stipula del presente Contratto;
- l'IMPRESA sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- l'IMPRESA ha prestato garanzia fideiussoria definitiva di €, mediante fideiussione /polizza assicurativa/bonifico n., emessa dalla il
- l'IMPRESA ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Atto la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- **[solo in caso di avvio anticipato:** che il GARR si è avvalso della facoltà di ordinare l'avvio anticipato

delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, indicato al successivo art., e come da verbale del che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto]

– sono state effettuate le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara.

CONSIDERATO CHE il presente Contratto è co-finanziato nell'ambito del PNRR Missione 4, Componente 2 Avviso MUR D.D. n. 3138 del 12/12/2021 ove si dispone che gli interventi siano conclusi tassativamente entro i seguenti termini, pena la revoca del finanziamento: entro e non oltre il **31/08/2025**, costituisce termine essenziale del presente Contratto, anche ai sensi dell'art. 1457 c.c., l'esatto adempimento delle prestazioni assunte in ordine alla realizzazione da parte dell'IMPRESA di un'infrastruttura di rete operativa e funzionale entro e non oltre i termini tassativi indicati al successivo Art. 4. Il mancato rispetto di tali termini essenziali, ai sensi del successivo Art. 4, determina la risoluzione espressa del presente accordo, ferma restando la facoltà del GARR di chiedere comunque l'adempimento della prestazione, nonché l'applicazione delle penali previste infra, salvo in ogni caso il diritto al pieno risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti da GARR.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse e i considerata di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Atto, ivi inclusi:

- Allegato 1 - Capitolato Tecnico di Gara rif. n. 2301-B, completo di tutti i suoi allegati;
- Allegato 2 - Offerta Tecnica
- Allegato 3 - Offerta Economica
- Allegato 4 - Consistenza della Fornitura
- Allegato 5 - Verbale di avvio anticipato [se del caso]

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

1.2 La prestazione formante oggetto del presente Contratto non prevede rischi da interferenza.

Art. 2. Oggetto del Contratto

2.1 Oggetto del Contratto è:

- a) la **concessione del diritto d'uso esclusivo ed irrevocabile (IRU), per la durata di 20 anni, di fibra ottica spenta** per l'espansione della dorsale di rete nella regione Abruzzo. Le fibre ottiche proposte dovranno rispondere ai requisiti tecnici e topologici indicati nel Capitolato di gara;
- b) la **fornitura di apparati per la realizzazione di un sistema ottico di linea aperta (Open Line System - OLS)** sull'intera infrastruttura in fibra ottica terrestre relativa al punto I) comprensiva delle espansioni e degli allestimenti sui nodi GARR-T operativi. Gli apparati devono appartenere alla piattaforma Infinera FlexILS impiegata nella rete GARR-T, per consentire di realizzare una soluzione unitaria e omogenea a livello nazionale e realizzare un unico dominio fotonico;
- c) il **servizio di assistenza tecnica specialistica e manutenzione della fibra ottica, secondo le specifiche dettagliate nel Capitolato di gara per una durata di 20 anni** consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo;
- d) il **servizio di housing** di apparati di telecomunicazione che compongono la piattaforma ottica di linea all'interno di spazi messi a disposizione dal Fornitore della fibra ottica **per una durata di 20**

anni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo, al fine di consentire la realizzazione di alcuni Punti di Presenza (PoP) per l'amplificazione dei segnali trasmissivi lungo le tratte di dorsale di media e lunga distanza. Le specifiche del Servizio di Housing richiesto sono riportate nel Capitolato di gara;

- e) il *servizio di installazione* hardware e software degli apparati nei PoP GARR, comprensiva di trasporto, configurazione e attivazione degli apparati in rete nonché del cablaggio completo e dell'etichettatura;
- f) la *progettazione, l'attivazione ed i collaudi* necessari all'attivazione della porzione di rete che comprenda anche la progettazione completa della soluzione da realizzare, sulla base della topologia e delle caratteristiche della fibra ottica geografica. Progettazione, realizzazione e rispetto dei termini di consegna sono sotto la responsabilità del Fornitore;
- g) la *fornitura di software* di controllo, gestione e monitoraggio delle performance, al fine di permettere la gestione completa della soluzione identificata;
- h) la *fornitura delle scorte* necessarie per l'erogazione del servizio di manutenzione;
- i) il *servizio di assistenza specialistica degli apparati e sistema di gestione, per la durata di 10 anni* consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo degli apparati.
- j) il *servizio di manutenzione degli apparati e sistema di gestione, per la durata di 10 anni* consecutivi a decorrere dalla data del verbale di collaudo con esito positivo degli apparati.

2.2 GARR avrà il diritto di utilizzare le Fibre Ottiche in via esclusiva per la durata del presente Contratto, esclusivamente per fornire servizi a sé e a terzi, mediante collegamento delle Fibre Ottiche agli Apparati di Trasmissione. Il suddetto diritto di GARR potrà essere trascritto o registrato ai sensi di legge.

Art. 3. Durata

3.1 Il Fornitore dichiara che l'IRU sulle Fibre Ottiche si intende costituito per la durata di **20 (venti)** anni decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.

3.2 Il Fornitore sarà tenuto ad erogare i Servizi di Housing e Manutenzione delle tratte in fibra, meglio descritti nel Capitolato Tecnico di Gara per la durata di **20 (venti)** anni, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.

3.3 Il Fornitore sarà tenuto ad erogare i Servizi di assistenza specialistica e manutenzione degli apparati e del sistema di gestione, meglio descritti nel Capitolato Tecnico di Gara per la durata di **10 (dieci)** anni, decorrenti dalla Data di Accettazione del Verbale di Collaudo da parte del GARR.

Art. 4. Termine essenziale di esecuzione, diffida ad adempiere e termini di consegna

4.1 Il Fornitore si obbliga espressamente a concludere positivamente gli adempimenti previsti nello Stato di Avanzamento come riportato in Tabella 1, mediante la trasmissione a GARR del relativo Verbale, entro e non oltre 9 (nove) mesi dalla data dell'ordine di acquisto (OdA), a valere quale termine essenziale del presente Contratto, anche ai sensi dell'art. 1457 c.c., in conformità con le tipologie, tempistiche e percentuali indicate nel paragrafo "Rilascio della fornitura" del Capitolato Tecnico di Gara e riportate nella tabella qui di seguito.

4.2 Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, del suddetto termine essenziale determina di diritto la risoluzione totale del presente Contratto, se le attività indicate in Tabella 1, relativamente alla riga

“Milestone 2: Termine essenziale”, non risultano completate. In tal caso nulla sarà dovuto dal GARR per gli elementi della fornitura (fibra, apparati, siti di housing ecc.) già realizzati fino a tale termine, che dovranno eventualmente essere rimossi a cura e spese del Fornitore. Fermo in ogni caso il diritto del GARR al risarcimento del danno subito.

4.3 Nel caso in cui, allo scadere del termine essenziale, sia disponibile almeno il 50% dell’infrastruttura, il GARR ha la facoltà di avvalersi del diritto di risoluzione parziale del Contratto, limitatamente alle parti dell’infrastruttura non consegnate entro il suddetto termine essenziale. Pertanto, in tale caso, nulla sarà dovuto dal GARR al Fornitore per le parti non consegnate entro il termine previsto. Fermo in ogni caso il diritto del GARR al risarcimento del danno subito.

4.4 Con riferimento ai precedenti commi, il GARR ha comunque facoltà di esigere l’esecuzione della prestazione non effettuata nonostante la scadenza del termine essenziale. Nel caso in cui GARR voglia avvalersi di detta facoltà deve darne notizia al Fornitore entro cinque giorni lavorativi dal termine suddetto.

4.5 Al fine di monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), nella tabella qui di seguito sono riportati i parametri di riferimento ed in particolare le tipologie, tempistiche e percentuali di realizzazione e di consegna delle tratte in fibra e dell’hardware:

Termine	Data	Milestone
Milestone 1	6 mesi	<ul style="list-style-type: none"> - Hardware per i nodi di interconnessione a GARR-T disponibile all’installazione sul territorio - 40% span in fibra ottica spenta rilasciate e collaudate positivamente
Milestone 2: Termine Essenziale	9 mesi	<ul style="list-style-type: none"> - 70% Tratte in fibra ottica spenta rilasciate e collaudate positivamente - 70% Hardware disponibile all’installazione sul territorio
Milestone 3: Rilascio A	12 mesi	<ul style="list-style-type: none"> - Collaudo positivo del ramo di rete tra i nodi dell’Aquila (AQ00) e di Pescara (PE00).
Milestone 4: Rilascio B	18 mesi (comunque non oltre il 31 Marzo 2025)	<ul style="list-style-type: none"> - Collaudo completo del 100% della fornitura in tutte le sue componenti ed elementi
Milestone 5: Chiusura Progetto	31 Maggio 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Chiusura delle verifiche e completo consolidamento della documentazione di rilascio

Tabella 1: Parametri di verifica dello Stato di Avanzamento

Si specifica che le percentuali indicate nella colonna “Stato di Avanzamento” della Tabella, sono calcolate con riferimento alle tratte e agli apparati appartenenti ad un Ordine di Acquisto. Come meglio illustrato nel Capitolato Tecnico di Gara (Rilascio della Fornitura) la percentuale è calcolata come rapporto tra numero di tratte accese collaudate positivamente dal FORNITORE e numero totale di tratte presenti nello specifico Ordine di Acquisto.

Nota bene:

Una tratta accesa (tratta spenta e relativo line system) si considera collaudata da GARR quando lo sono tutti gli span che la compongono, interconnettendo due siti dove è previsto un ROADM con Add/Drop.

L’hardware si considera disponibile all’installazione sul territorio quando è distribuito nei magazzini territoriali dell’integratore e, in attesa dell’installazione, può essere visionato da GARR.

Le modalità di collaudo sono riportati nel Capitolato Tecnico di Gara (Allegato 1).

4.6 Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione della fornitura non vengano rispettati le modalità ed i termini previsti per gli stati di avanzamento sopra indicati, GARR, sentito il Direttore dell’esecuzione dei contratti di cui all’Art. 23, invierà diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., entro e

non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà risolto di diritto per la parte interessata da ritardo, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, con riserva di agire presso le competenti sedi per il risarcimento di tutti i danni subiti dal GARR.

4.7 A partire dalla sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è tenuto a svolgere tutte le attività propedeutiche alla realizzazione dell'infrastruttura facente parte della fornitura che si sia aggiudicato entro limiti temporali ben definiti. In particolare il Fornitore sarà tenuto a:

- a) fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici (con riferimento ai Piani Operativi della sicurezza - art.26 D. Lgs.81/2008 e succ. modif.) e la lista completa ed esaustiva delle documentazioni e delle autorizzazioni necessarie a procedere alle realizzazioni previste nel piano esecutivo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- b) effettuare i sopralluoghi propedeutici all'attestazione delle fibre ottiche oggetto della fornitura in tutti i PoP non di pertinenza del Fornitore, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- c) inviare copia della richiesta dei permessi di posa di fibra ottica e/o scavo inoltrata alle Autorità competenti, per tutte le attività relative all'infrastruttura del Fornitore che non richiedano l'effettuazione di un sopralluogo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente;
- d) inviare copia dei verbali redatti durante i sopralluoghi propedeutici all'installazione degli apparati oggetto della fornitura presso i siti PoP e i siti di Amplificazione relativi alla fase in esecuzione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- e) inviare copia della richiesta dei permessi di posa di fibra ottica e/o scavo inoltrata alle Autorità competenti, entro 35 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto nei casi in cui è stato effettuato un sopralluogo presso i siti che ospitano i PoP di cui al precedente punto b);
- f) consentire il completamento dell'iter di sicurezza, entro 35 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di fornitura:
 - I. dando la propria disponibilità alla partecipazione alle Riunioni di Coordinamento sulla Sicurezza tra Fornitore, RSPP di ciascuna sede istituzionale GARR ospitante un PoP e la struttura di delivery del GARR;
 - II. firmando l'eventuale Documento Unico per la Valutazione dei Rischi di Interferenza.
- g) avviare entro 40 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, secondo le modalità concordate con GARR, la procedura di approvvigionamento dei materiali necessari all'installazioni fornendo l'evidenza dei tempi di consegna degli apparati oggetto della fornitura e di tutto il materiale accessorio necessario all'installazione;
- h) inviare entro 40 giorni la copia completa del Progetto Tecnico Esecutivo.

4.8 l'IMPRESA dovrà entro 40 giorni solari dall'emissione degli Ordini di Acquisto presentare la versione esecutiva del piano di realizzazione, nel quale, per tutte le componenti della fornitura, dovranno essere indicate attività realizzative previste e i relativi tempi di attuazione.

Art. 5. Connessione degli Apparati di Trasmissione

5.1 Ai fini dell'esercizio dei Diritti sulle Fibre, il GARR ha diritto di installare e connettere alle Fibre Ottiche i propri Apparati di Trasmissione, restando il GARR esclusivamente responsabile della relativa gestione.

5.2 Resta inteso che GARR avrà la facoltà di eseguire una derivazione delle Fibre oggetto del presente Contratto al fine di interconnettere un proprio utente e/o altro operatore di telecomunicazioni secondo modalità e tempistiche di volta in volta concordate per iscritto con il Fornitore.

Art. 6. Procedura di Collaudo e Accettazione

6.1 Il Fornitore è tenuto ad effettuare, con proprio personale, tutte le attività necessarie alla verifica delle specifiche tecniche, funzionali e operative della soluzione fornita. Il collaudo è inteso a verificare che le fibre ottiche, gli apparati, le funzionalità e i lavori d'installazione eseguiti siano conformi a quanto richiesto nel presente documento e a quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Tecnica. Sono richiesti i seguenti passi di collaudo:

- Collaudo tratte in fibra ottica terrestre;
- Collaudo apparati on-site;
- Collaudo di tratta accesa con Optical Line System;

6.2 Qualora GARR rilevi difformità della fornitura rispetto ai parametri minimi specificati nel Capitolato Tecnico, il collaudo, così come attestato dal relativo verbale, avrà esito negativo. Sarà cura del GARR inviare al Fornitore copia del verbale contenente la descrizione dei difetti o delle mancanze riscontrate. In questa ipotesi il GARR ha facoltà di applicare le penali per ritardata consegna, se del caso, previste all'Art. 16.

6.3 Il Fornitore sarà tenuto all'eliminazione dei vizi, dei difetti o delle carenze riscontrate sull'oggetto della fornitura ad esso imputabili entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di collaudo negativo, dando comunicazione scritta al GARR di essere nuovamente disponibile al collaudo. Qualora, trascorso il suddetto termine, gli elementi oggetto della fornitura (fibra, apparati di accesso, siti di housing ecc.) non siano ancora disponibili per il collaudo, il GARR ha facoltà di applicare la disciplina della risoluzione riportata all'Art. 4 del presente Contratto.

6.4 In caso di nuovo esito negativo del collaudo, il GARR potrà alternativamente applicare la disciplina della risoluzione riportata all'Art. 4 del presente Contratto ovvero, a proprio insindacabile giudizio, accettare comunque la fornitura applicando le penali descritte e quantificate al successivo Art. 16.

6.5 In caso di esito positivo della verifica, la firma del Verbale di Collaudo da entrambe le Parti varrà come accettazione della Fornitura da parte di GARR.

Art. 7. Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

7.1 A titolo di corrispettivo dei Diritti d'uso delle fibre ottiche, comprensivo anche della fornitura e posa in opera delle stesse, il GARR corrisponderà all'IMPRESA i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto comprensivo di IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo delle tratte in fibra ottica indicate negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni data fattura, a valle dell'acquisizione del DURC e della positiva verifica sulla regolarità contributiva effettuata dal GARR.

7.2 A titolo di corrispettivo per l'acquisto degli apparati per la realizzazione di un sistema ottico di linea aperta, (incluso trasporto, installazione, cablaggio e scorte), il GARR corrisponderà all'IMPRESA i corrispettivi indicati nei relativi Ordini di Acquisto comprensivo di IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo degli apparati indicati negli Ordini di Acquisto. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni data fattura, a valle dell'acquisizione del DURC e della positiva verifica sulla regolarità contributiva effettuata dal GARR.

7.3 A titolo di corrispettivo per i Servizi di Housing e Manutenzione di tutti gli elementi della fornitura, il GARR corrisponderà all'IMPRESA i canoni annuali indicati nei relativi Ordini di Acquisto comprensivi di IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati in via posticipata al termine di ciascuna semestralità del Servizio di Housing e Manutenzione. I relativi pagamenti avranno luogo mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura, a valle dell'acquisizione del DURC e della positiva verifica sulla regolarità contributiva effettuata dal GARR. Nel caso di applicazioni penali di cui al successivo Art. 16, il GARR provvederà a recuperare l'importo sulla fattura immediatamente successiva al verificarsi dell'evento lesivo.

7.4 A titolo di corrispettivo per la progettazione l'attivazione e i collaudi necessari all'attivazione della rete, il GARR corrisponderà all'IMPRESA il corrispettivo indicato nei relativi Ordini di Acquisto comprensivo di IVA ed eventuali oneri di legge. Tali importi verranno fatturati successivamente alla Data della Accettazione da parte di GARR del Verbale di collaudo della rete.

7.5 Tutte le fatture dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Codice Univoco Ufficio (CUU): 7EU9KEU. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche che l'IMPRESA provvederà ad indicare al GARR, entro 7 (sette) giorni dalla data della sua accensione.

7.6 L'IMPRESA dovrà inoltre comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'IMPRESA si obbliga, anche nei confronti di eventuali subcontraenti, subappaltatori, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto (CIG n. e CUP n.), pena la risoluzione del Contratto. L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente al GARR le eventuali variazioni delle coordinate bancarie, esonerando il GARR, in difetto di tale notifica, da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche ove le predette variazioni siano pubblicate nei modi di legge.

Art. 8. Revisione prezzi

8.1 A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del Contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.

Art. 9. Opzione di proroga

9.1 Il GARR, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del Contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'identificazione di un nuovo contraente. In tal caso l'IMPRESA è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi - o più favorevoli per il GARR - patti, oneri e condizioni.

Art. 10. Aumenti e diminuzioni

10.1 Il GARR, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., può ammettere variazioni al Contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale indicato al precedente Art. 7, l'IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e si impegna a eseguire le prestazioni alle stesse condizioni del Contratto principale. Oltre tale limite l'IMPRESA ha facoltà di risolvere il Contratto.

10.2 Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023, il Contratto può essere modificato a causa di circostanze imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera; in tale ipotesi, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Art. 11. Obblighi a carico dell'IMPRESA

L'IMPRESA si obbliga:

- a. ad eseguire le forniture ed i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara;
- b. ad eseguire tutte le attività di cui al capitolato tecnico secondo le modalità e le tempistiche ivi riportate;
- c. ad adottare strumenti di contabilità e rendicontazione coerenti con la normativa vigente in materia di PNRR per consentire all'amministrazione la verifica degli adempimenti di legge;
- d. a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a GARR di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel Contratto;
- e. a manlevare e tenere indenne GARR per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- f. per il personale impiegato a qualsiasi titolo nel presente appalto, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di CCNL di categoria, in materia di retribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del GARR.
- g. all'osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione dagli infortuni e di igiene sul lavoro, impartendo ai propri dipendenti e collaboratori precise istruzioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamati a prestare la loro attività. In particolare, l'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- h. ad eseguire l'appalto nel rispetto del principio "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" con valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'art. 17, Reg. (UE) 2020/852 e secondo quanto definito nella Circolare MEF n.32 del 30 dicembre 2021 e nella Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Cd. DNSH).
- i. a conservare e produrre, anche su richiesta dell'autorità competente, tutta la documentazione di monitoraggio e rendicontazione, ivi inclusi i certificati di collaudo e verifica di conformità delle

- prestazioni rese, per ogni adempimento anche ai fini del finanziamento di cui beneficia l'appalto.
- j. in linea con le priorità trasversali del PNRR volte a garantire pari opportunità generazionali, di genere, e territoriali, a rispettare gli obblighi previsti dal PNRR e dal D.L. 77/2021 convertito con L .n. 108/2021 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”.
 - k. ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309). A tal fine, l’IMPRESA dovrà produrre, su richiesta, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. La violazione del presente obbligo determina l’applicazione delle penali di cui all’ Art. 16.
 - l. a garantire che le Fibre rese disponibili in IRU siano in buono stato e pienamente idonee all’uso e che non sussistono Gravami che possano limitare, interferire con e/o pregiudicare i Diritti del GARR sulle medesime;
 - m. a poter disporre e quindi poter concedere i Diritti al GARR nei termini ed alle condizioni di cui al Contratto;
 - n. a porre in essere le azioni necessarie ed opportune per salvaguardare l’IRU del GARR sulle Fibre, anche nei confronti dei terzi, informando immediatamente GARR in caso di sequestro e/o pignoramento e/o esecuzioni e/o atti esecutivi sulle Infrastrutture sulle quali GARR ha acquisito IRU, facendo del proprio meglio per risolvere le eventuali controversie e cercando, ove possibile e/o opportuno, di offrire soluzioni per mitigare le conseguenze negative derivanti da tale(i) controversia(e).
 - o. a farsi carico degli oneri e dei costi per l’ottenimento e la conservazione dei Diritti di Passaggio e di eventuali e possibili controversie che dovessero insorgere con i titolari dei Diritti di Passaggio.
 - p. nel caso in cui uno o più dei Diritti di Passaggio delle Tratte decadano ovvero siano revocati, scadano e non sia più possibile rinnovarli, l’IMPRESA si impegna ad offrire al GARR una soluzione tecnica alternativa, funzionalmente equivalente a quella resa possibile dall’uso delle Fibre Ottiche attraverso la Tratta Ottica per la quale erano stati ottenuti i Diritti di Passaggio, prima della loro parziale o totale dismissione. La soluzione alternativa potrà prevedere una variazione della lunghezza della Tratta non superiore a 5 Km rispetto alla lunghezza riscontrata in fase di Accettazione, a parità di Punti di Terminazione. La realizzazione della soluzione alternativa dovrà essere eseguita secondo i termini previsti per le variazioni di tracciato descritti nel Capitolato Tecnico di Gara. GARR può accettare, se equivalente, la soluzione alternativa proposta dall’IMPRESA, che sosterrà i relativi costi di approntamento delle Fibre Ottiche. Al nuovo percorso si applicheranno i termini e le condizioni del presente Contratto. Nel caso in cui la soluzione alternativa, proposta dall’IMPRESA, non fosse funzionalmente equivalente e GARR ritenesse di non accettarla, il presente Contratto si intenderà cessato limitatamente alla Tratta Ottica per la quale siano venuti meno i Diritti di Passaggio. In tal caso il Fornitore, a decorrere dalla data in cui sono venuti meno i Diritti di Passaggio, sarà tenuto a restituire al GARR, i ratei a scadere, non utilizzati, del corrispettivo relativo all’IRU di cui all’Art. 7.1.
 - q. **[In caso di operatore con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 50] ai**

sensi dell'articolo 113, del Codice e nel rispetto dell'art.47, commi 3 e 3bis, del d.l. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021, l'operatore si impegna a:

- a. a consegnare a GARR, entro sei mesi dalla conclusione dell'Ordinativo di fornitura, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 16, nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 al comma 1 del DL n. 77/2021.
- b. a consegnare, entro sei mesi dalla chiusura del Progetto (vedi Tabella 1 al paragrafo 4.5), una relazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68/99 ed illustri le eventuali sanzioni ed i provvedimenti imposti nel triennio precedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui all'Art. 16.

Art. 12. Sostenibilità energetica ed ambientale

12.1 L'IMPRESA, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del Contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

Art. 13. Subaffidamento

13.1 Il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del GARR dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti e dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.

13.2 Il subaffidamento è sottoposto alle seguenti condizioni: il Fornitore deve depositare presso il Consortium GARR il Contratto di subaffidamento, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito di tale Contratto, comunque denominato, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, delle condizioni di idoneità (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m. cui si rinvia negozialmente) e dei requisiti previsti dall'avviso di gara (possesso dei requisiti tecnico professionali necessari per la corretta esecuzione della fornitura e/o dei servizi corrispondenti alla prestazione oggetto di subaffidamento secondo la valutazione discrezionale di GARR; nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia).

13.3 Ai fini del presente articolo è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare preventivamente, a Consortium GARR, il nome del subappaltatore, l'importo del Contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 14. Cessione del Contratto

14.1 È fatto divieto all'IMPRESA di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto pena la nullità della cessione medesima.

[Eventuale per Avvalimento Interno : Art. Avvalimento

14.2 IL GARR prende atto del legame di gruppo esistente tra l'IMPRESA e l'ausiliaria, che si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. L'ausiliaria è responsabile in solido con l'IMPRESA nei confronti del GARR per le obbligazioni discendenti dal presente Contratto

[Eventuale per Avvalimento Esterno : Art. Avvalimento

IL GARR riconosce la validità del Contratto di avvalimento stipulato il tra l'IMPRESA e la Società di(..) in ordine alla messa a disposizione da parte di quest'ultima del requisito del

[Eventuale : Art. Assicurazione a carico dell'Appaltatore

L'IMPRESA è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo anche dei propri dipendenti che cagioni danni al GARR, al personale GARR, a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento di tutti i danni, diretti o indiretti, prodotti o conseguenti. A tal fine l'appaltatore ha stipulato la polizza di cui in premessa.]

Art. 15. Servizi di Manutenzione e di Housing

15.1 Per tutti gli elementi infrastrutturali, di rete e tecnici oggetto del presente affidamento l'IMPRESA dovrà garantire i servizi di assistenza specialistica e manutenzione secondo i requisiti riportati nel Capitolato Tecnico di Gara, in particolare:

- Servizio di Assistenza Tecnica Specialistica, housing e manutenzione della fibra ottica.
- Servizio di Assistenza Tecnica Specialistica, manutenzione e gestione scorte per gli apparati.

15.2 GARR si impegna a non eseguire alcun intervento di manutenzione e/o sostituzione e/o intervento e/o modifica delle Tratte in Fibra Ottica in violazione del presente Contratto se non dopo aver concordato modalità e tempistiche di volta in volta per iscritto con il Fornitore.

15.3 Per Servizio di Housing si intende la messa a disposizione da parte del Fornitore di appositi spazi per ospitare gli apparati di telecomunicazione di proprietà del GARR, al fine di consentire l'amplificazione del segnale trasmissivo lungo le tratte di dorsale di media e lunga distanza o per la realizzazione di Punti di Presenza (PoP) della propria rete. Le specifiche del Servizio di Housing sono descritte nel dettaglio nel Capitolato Tecnico.

15.4 Il Fornitore è tenuto ad assicurare che lo spazio allocato per ospitare gli apparati del GARR rispetti, per tutta durata del Contratto, i requisiti ambientali, di alimentazione, di accessibilità e di sicurezza definiti nel Capitolato Tecnico e dichiarati in Offerta.

Art. 16. Livelli di servizio (SLA) e Penali

16.1 **Livelli di Servizio per la Manutenzione della fibra terrestre:** fatti salvi i casi di Forza Maggiore, i livelli di servizio concordati (SLA) tra le Parti e garantiti dal Fornitore per il Servizio di Manutenzione delle Fibre Ottiche sono riportati nella tabella qui di seguito:

Livello di Servizio	Valori offerti
Disponibilità semestrale delle tratte in fibra ottica di dorsale	
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante su tratta di dorsale in fibra ottica per 80% dei guasti su base semestrale	
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante su tratta di dorsale in fibra ottica per 100% dei guasti su base semestrale	
Tempo di intervento e ripristino guasto non bloccante	

Tabella 2: Valori offerti dei livelli di servizio per fibra

16.2 **Livelli di Servizio per i siti di Housing:** fatti salvi i casi di Forza Maggiore, i livelli di servizio concordati (SLA) tra le Parti e garantiti dal Fornitore per il Servizio di Housing sono riportati nella tabella qui di seguito:

Livello di Servizio	Valori offerti
Disponibilità semestrale	
Tempo di intervento e ripristino per guasto ambientale bloccante	
Tempo di intervento e ripristino guasto ambientale non bloccante	
Tempo massimo per l'accesso ai siti di Housing del personale GARR	

Tabella 3: Valori di soglia dei livelli di servizio di housing

16.3 **Livelli di Servizio per la manutenzione apparati:** fatti salvi i casi di Forza Maggiore, i livelli di servizio concordati (SLA) tra le Parti e garantiti dal Fornitore per la manutenzione degli apparati dell'Optical Line System sono riportati nella tabella qui di seguito:

Livello di Servizio	Valore offerto
Tempo di intervento e ripristino on-site per guasto bloccante (Critical)	
Tempo di intervento e ripristino da remoto per guasto bloccante (Critical)	
Tempo di intervento e ripristino on-site per guasto non bloccante (Major)	
Tempo di intervento e ripristino da remoto per guasto non bloccante (Major)	
Tempo di risposta per problematica non bloccante (Minor)	
Tempo di risposta per problematica non bloccante (Informational)	

Tabella 4: Valore offerto per i livelli di servizio della manutenzione degli Apparati

16.4 **Penali per Ritardo nella consegna:** per il mancato rispetto del termine essenziale indicato all'Art. 4, nel caso in cui GARR decida di avvalersi della propria facoltà di pretendere comunque l'adempimento della prestazione, fino al momento dell'effettiva consegna, nonché, in caso di esito negativo del collaudo, nel periodo di tempo occorrente per l'eliminazione dei vizi riscontrati secondo quanto previsto dall'Art. 6 e, comunque, fino al momento dell'effettiva consegna saranno applicate delle penali giornaliere articolate come segue:

○ **Tratte in fibra soggette a ritardo:** 0,06% dell'importo complessivo relativo all'IRU delle tratte in fibra comprese nell'Ordine di Acquisto per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 20% dell'importo complessivo relativo all'IRU delle tratte di dorsale comprese nell'Ordine di Acquisto a cui appartiene la tratta oggetto del ritardo.

- **Consegna Apparati soggetta a ritardo:** 0,5% dell'importo complessivo relativo agli apparati per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dichiarata dall'Impresa, fino ad un massimo del 20% del corrispettivo della fornitura degli apparati.

Nel caso in cui il corrispettivo relativo all'IRU o agli apparati di cui all'Art. 7 del presente Contratto fosse stato già corrisposto dal GARR, il Fornitore sarà tenuto a restituire parte del relativo importo, corrispondente all'ammontare della penale applicata.

16.5 Penali per Difetti e/o Carenze qualitative elementi in IRU: in caso di difetti e/o carenze qualitative delle fibre ovvero di difformità rispetto a quanto dichiarato nella proposta tecnica dell'Impresa o, ancora, in caso di inutilizzabilità di elementi della fornitura, riscontrati durante il collaudo oppure anche successivamente, nel corso della durata dell'IRU, sarà cura del GARR comunicare per iscritto al Fornitore la descrizione dei difetti o delle mancanze riscontrate.

16.6 Il Fornitore sarà tenuto all'eliminazione dei difetti e/o delle carenze ad esso imputabili entro 15 giorni solari dalla suddetta comunicazione. Nel corso di tale periodo di tempo, si applicano le penali previste per il ritardo nella consegna, nel caso in cui le difformità si siano riscontrate in fase di rilascio.

16.7 Nel caso in cui l'eliminazione dei vizi non sia possibile o, comunque, il Fornitore non provveda in tal senso, GARR avrà facoltà di procedere alla risoluzione parziale del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., relativamente alla/e tratta/e in fibra ottica in cui sono stati riscontrati i vizi suddetti.

Nel caso in cui la risoluzione avvenga nel corso della durata dell'IRU, GARR ha diritto alla restituzione dell'importo relativo ai ratei del corrispettivo a scadere non utilizzati.

In alternativa, GARR potrà comunque decidere di accettare/mantenere la fornitura in IRU della porzione di infrastruttura affetta da vizi/difformità. In tal caso, sarà applicata una penale pari, per le **tratte in fibra**, al 20% del costo dell'IRU della tratta inclusa nell'Ordine Acquisto che presenta gravi carenze qualitative.

16.8 Penali per Difetti e/o Carenze qualitative Apparati: per accertate carenze qualitative degli apparati forniti in termini di funzionalità e prestazioni degli apparati e del sistema di gestione, in difformità rispetto a quanto dichiarato nella Offerta Tecnica dell'Impresa (Allegato 2) o addirittura al di sotto dei valori di soglia indicati nel Capitolato Tecnico di Gara (durante il collaudo, oppure in una fase successiva) sarà applicata una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura degli apparati, di cui all'Art. 7.2 del presente Contratto.

Con riferimento ai commi 16.5 e 16.8, nel caso in cui il corrispettivo relativo all'IRU e/o agli apparati di cui all'Art. 7 del presente Contratto fosse stato già corrisposto dal GARR, il Fornitore sarà tenuto a restituire parte del relativo importo, corrispondente all'ammontare della penale applicata.

16.9 Penali per Indisponibilità della fibra: con riferimento al Servizio di Manutenzione delle fibre ottiche, per ogni ora di indisponibilità delle tratte eccedente la soglia concordata e riportata nella Tabella 2 saranno applicati le penali indicate qui di seguito.

Penale Applicata per ogni ora di indisponibilità di una tratta di dorsale eccedente lo SLA concordato nel semestre

$$\frac{(\text{Canone annuo di Manutenzione} + \text{Canone annuo di Housing})/2}{(24 * 6)}$$

Tabella 5: Penali per indisponibilità delle Tratte

16.10 Penali per Indisponibilità dei siti di Housing: con riferimento al Servizio di Housing (degli apparati di Amplificazione, dei PoP GARR), per ogni ora di indisponibilità del sito di Housing eccedente la soglia concordata e riportata nella Tabella 2 saranno applicate le penali indicate qui di seguito.

Penale Applicata per ogni ora di indisponibilità del sito di housing eccedente lo SLA concordato nel semestre
$\frac{(\text{Canone annuo di Manutenzione} + \text{Canone annuo di Housing})/2}{(24 * 6)}$

Tabella 6: Penali per indisponibilità del sito di housing

16.11 **Penali per superamento dei Tempi di Ripristino dichiarati:** con riferimento al Servizio di Manutenzione delle fibre, considerando il Tempo di Ripristino dichiarato dal Fornitore (entro la soglia di indisponibilità concordata) e riportati nella **Tabella 2** sarà applicata la penale del 0,1% del Canone annuo di Manutenzione della tratta per ogni ora di ritardo;

16.12 **Penali per superamento Tempi di Ripristino guasti apparati:** con riferimento alle funzionalità degli apparati, un ritardo nel ripristino delle funzionalità trasmissive determinerà l'applicazione delle seguenti penali:

Tipologia apparati	Ritardo nella risoluzione del guasto	PENALE
Optical Line System	In caso di superamento del tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore.	30% del canone mensile del corrispondente apparato.
	Oltre le 8 ore solari eccedenti il tempo di ripristino dichiarato in offerta dal fornitore.	100% del canone mensile del corrispondente apparato.

Tabella 7: Penali per superamento tempi di ripristino guasti apparati

Si precisa che l'importo complessivo delle penali applicabili per singolo apparato non potrà superare il 30% del canone annuo previsto per il Servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione sul singolo apparato.

16.13 Resta inteso che il valore complessivo delle penali per il superamento dei Livelli di Servizio concordati per la Manutenzione e l'Housing non potrà in ogni caso eccedere il 20% dell'importo complessivo del Contratto relativo al Servizio di Manutenzione e di Housing di cui al precedente Art. 7.3.

16.14 Per tutti gli elementi della fornitura (fibre e apparati) nel caso in cui non siano rispettati i tempi di ripristino dichiarati dal fornitore per un numero di guasti mensili superiore a 4 o per un numero di guasti annuali superiori a 20, per qualsiasi tipo di guasto, oltre alle penali già previste nei punti precedenti del presente articolo, si ricadrà nelle condizioni di applicazione riportate ai commi 16.5 e 16.8: "Carenze qualitative".

16.15 **Penali per violazione degli obblighi inerenti alla promozione di parità di genere e generazionale** di cui agli articoli 47 comma 3, 3-bis e 4 del D.L. 77/2021: l'IMPRESA sarà tenuta al pagamento di una penale pari a 0,1% dell'importo contrattuale, per ogni giorno di inadempimento rispetto al termine indicato nella diffida.

16.16 L'applicazione delle penali non preclude al GARR il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni o per l'eventuale risoluzione del Contratto, se l'ammontare delle penali dovesse raggiungere l'importo della garanzia fideiussoria definitiva.

16.17 Il GARR, qualora il collaudo completo del 100% della fornitura in tutte le sue componenti ed elementi avvenga in anticipo rispetto al termine di ultimazione indicato e sempre che la prestazione fornita sia conforme alle obbligazioni assunte, riconosce all'IMPRESA, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione, per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali per ritardata consegna di cui al precedente comma 16.4. Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali. Restano pertanto esclusi

dall'applicazione dell'istituto in parola i casi in cui il termine di ultimazione sia posticipato, non solo in dipendenza di eventuali proroghe, ma anche per effetto di sospensioni e varianti, ancorché disposte da GARR, nonché in caso di slittamento o differimento dovuto a cause forza maggiore.

Art. 17. Forza Maggiore

17.1 Né l'IMPRESA né GARR saranno responsabili per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da Eventi di Forza Maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al ragionevole controllo delle stesse.

17.2 La Parte interessata dall'Evento di Forza Maggiore dovrà comunicarlo immediatamente all'altra Parte, indicando se possibile la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.

17.3 Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'Evento di Forza Maggiore.

17.4 Qualora a causa di un Evento di Forza Maggiore il GARR non sia in grado di esercitare i Diritti su una o più Fibre Ottiche per almeno 15 (quindici) giorni, le Parti concorderanno le azioni più opportune per consentire al GARR l'esercizio dei Diritti.

17.5 Resta inoltre inteso che in ogni caso, persistendo un Evento di Forza Maggiore per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, la Parte non colpita dalla Forza Maggiore avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente alla Tratta in Fibra Ottica per la quale si siano verificate le cause di Forza Maggiore, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti.

Art. 18. Garanzia definitiva

18.1 L'IMPRESA ha presentato garanzia definitiva come in premessa, che sarà svincolata nei modi e nei tempi previsti all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'IMPRESA si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e a reintegrarla, ove il GARR se ne dovesse avvalere, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro entro il termine sopra indicato, il Contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 19. Composizione societaria

19.1 L'IMPRESA si impegna a comunicare al GARR le eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal DPCM n. 187/1991. L'inosservanza di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del Contratto, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dal GARR.

Art. 20. Risoluzione e recesso

20.1 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore del termine essenziale del Contratto si applicano le disposizioni contenute all'Art. 4 del presente Contratto.

20.2 Ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, il presente Contratto si intenderà risolto nel caso in cui venga revocata, annullata, o sia disposta la cessazione degli effetti delle licenze e/o autorizzazioni in base

alle quali il Fornitore esercita la propria attività mediante le Fibre Ottiche, in virtù di decisione definitiva e non oppugnabile di organi competenti dell'Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di autorità di regolamentazione e/o di giudici ordinari od amministrativi.

20.3 Qualora il Fornitore non sia in grado di proporre un percorso alternativo funzionalmente equivalente, GARR potrà risolvere parzialmente il Contratto, relativamente alla singola tratta in relazione alla quale i Diritti di Passaggio sono venuti meno, previa comunicazione scritta di volersi avvalere della facoltà di risoluzione inviata a mezzo raccomandata o PEC con ricevuta di ritorno.

20.4 Qualora sia superata la soglia massima delle penali per il Servizio di Manutenzione previste nell'Art. 16, GARR avrà la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il presente Contratto, ovvero l'Ordine di Acquisto, relativamente alle tratte interessate, mediante dichiarazione scritta.

20.5 Il presente Contratto si intenderà risolto ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, e con esso tutti gli Ordini di Acquisto in essere, nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia altra procedura che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva del Fornitore. Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse di GARR, la quale potrà rinunciare entro 15 giorni dal suo avveramento.

20.6 A seguito della scadenza o risoluzione del Contratto, con esclusione dei casi di inadempimento del Fornitore, l'IMPRESA avrà diritto di rientrare nel pieno possesso delle Fibre Ottiche utilizzate dal GARR, e quest'ultimo, a semplice richiesta scritta dell'IMPRESA, sarà obbligato a riconsegnare le Fibre Ottiche liberandole dagli Apparati di Trasmissione o da qualunque altra attrezzatura che sia stata collegata dal GARR.

20.7 Fermo restando quanto previsto dall'Art. 4 del presente Contratto, in caso di mancato rispetto del termine essenziale da parte del Fornitore, in ogni altro caso di risoluzione del Contratto restano salvi tutti i diritti di ciascuna Parte maturati prima della data della risoluzione, nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o per Contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo.

20.8 Il GARR potrà esercitare la facoltà di risoluzione, di cui ai punti precedenti, dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata AR o PEC da inviarsi entro 90 gg. dal ricevimento della raccomandata o PEC di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza di fatto.

20.9 La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

20.10 IL GARR si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile con comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 20 (venti) giorni, nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'IMPRESA, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 67 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subcontraenti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazioni gravi degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- a) per violazione delle disposizioni di cui agli articoli (Subaffidamento), (Cessione del Contratto), (Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti), (Garanzia della fornitura), (Composizione societaria), (Riservatezza) e (Trattamento dei Dati);
 - b) per l'intervenuto accertamento in via definitiva di violazioni gravi alla normativa previdenziale ed assicurativa, nonché al pagamento di imposte e tasse. Restano in ogni caso impregiudicati i diritti del GARR

al risarcimento di eventuali ulteriori danni e all'incameramento della garanzia fideiussoria.

20.11 IL GARR si riserva, inoltre, il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'IMPRESA mediante raccomandata con avviso di ricevimento (a/r) o mediante posta elettronica certificata (PEC). In caso di recesso, all'IMPRESA spetterà il corrispettivo limitatamente alla prestazione sino ad allora resa, secondo i corrispettivi e le condizioni previsti nel presente Contratto, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, in ossequio a quanto previsto dall'art. 123 co. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Art. 21. Foro competente

21.1 Per qualunque controversia diretta o indiretta in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 22. Spese contrattuali

22.1 Sono a carico dell'IMPRESA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese le spese relative all'imposta di bollo. Le spese per la registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente. L'IVA nella misura di legge è a carico del GARR. Il presente Contratto è stipulato nella forma della scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86 e s.m.i..

Art. 23. Esecuzione del Contratto

23.1 - La funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è affidata alla Dott.ssa Claudia Battista, Direttrice del GARR.

23.2 La funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è affidata al Dott., dipendente il GARR.

23.3 L'incaricato della verifica di conformità verrà nominato dalla Direttrice del GARR.

Art. 24. Monitoraggio

24.1 L'IMPRESA si impegna raccogliere e a trasmettere i dati relativi all'esecuzione procedurale della prestazione, all'esecuzione procedurale, alla realizzazione fisica, e all'esecuzione finanziaria necessari al GARR ai fini della rendicontazione delle spese al MUR nell'ambito delle regole del PNRR.

24.2 L'IMPRESA conserva la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile separata per l'utilizzo delle risorse PNRR a norma dell'art. 9 comma 4 del D.L.D.L. 77 del 2021.

Art. 25. Informazione e Pubblicità

25.1 Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, le parti garantiscono adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea, dando visibilità all'origine del finanziamento:

- mostrando correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti *“finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU”*;
- garantendo il riconoscimento dell'origine dei fondi da parte dei destinatari finali;
- inserendo l'emblema dell'Unione Europea con lo stesso risalto e visibilità degli eventuali altri loghi
- utilizzando nei documenti il seguente disclaimer: *“Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”*

Art. 26. Riservatezza

26.1 L'IMPRESA ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza che siano classificati come tali; di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il GARR ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando che l'IMPRESA sarà tenuta a risarcire tutti gli ulteriori danni che dovessero derivare al GARR.

Art. 27. Trattamento dei Dati

27.1 L'IMPRESA dichiara di essere stata informata in merito al trattamento dei dati raccolti in esecuzione del presente atto e di aver informato ed acquisito, se necessario, il relativo consenso da parte degli interessati i cui dati personali sono forniti nell'ambito e per le finalità dello stesso. Nell'esecuzione del presente atto, l'IMPRESA e il proprio personale, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali, si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. nonché a trattare i soli dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione del presente atto in modo lecito e secondo correttezza, nei limiti dell'oggetto e delle finalità descritte per lo stesso. In caso di designazione a Responsabile del trattamento dei dati, l'IMPRESA si impegna ad accettare l'incarico e ad osservare gli obblighi contenuti nel documento denominato "Contratto di designazione a responsabile dei dati" che, una volta sottoscritto, costituirà parte integrante del presente atto. L'IMPRESA dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo se non alle condizioni previste nel Regolamento.

Titolare del Trattamento per il GARR:

Consortium GARR

email: privacy@garr.it

Responsabile della Protezione dei Dati

email: dpo@garr.it

Titolare del Trattamento per l'IMPRESA:

.....

email:

Responsabile della protezione dei Dati

email:

Art. 28. Efficacia del Contratto

28.1 Il presente Contratto viene sottoscritto digitalmente ad unico effetto. È impegnativo per l'IMPRESA sin dalla data di sottoscrizione, ma diventerà impegnativo per il GARR solo dopo la sottoscrizione da parte del suo Legale Rappresentante. Le Parti contraenti, prima di sottoscrivere il presente Contratto, lo dichiarano conforme alla propria volontà.

.....
Sig.

Il Consortium GARR
Prof. Maurizio Tira

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'IMPRESA dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Atto. In particolare dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: Art. 3 - Durata, Art. 4 - Termine essenziale di esecuzione, diffida ad adempiere e termini di consegna, Art. 6 - Procedura di Collaudo e Accettazione, Art. 10 - Aumenti e diminuzioni, Art. 11 - Obblighi a carico dell'IMPRESA, Art. 16 Livelli di servizio (SLA) e Penali, Art. 20 - Risoluzione e recesso, Art. 21 - Foro competente, Art. 26 - Riservatezza

.....
Sig.